

## **Via Sicura: le nuove disposizioni in materia di regresso (ex art. 65 cpv. 4 LCStr)**

Dal primo gennaio 2015 sono entrate in vigore in Svizzera alcune importanti modifiche alla Legge sulla Circolazione Stradale (LCStr). Il presente articolo illustrerà nel dettaglio le novità concernenti il Titolo quarto della succitata legge, concernente la responsabilità civile con riferimento particolare al meccanismo di regresso da parte dell'assicuratore contro il conducente, il quale risulta responsabile di negligenza grave, contenute nel secondo pacchetto di misure del programma per la sicurezza stradale "Via Sicura".

L'art. 65 LCStr tratta in modo specifico dell'azione diretta contro l'assicuratore. Questa norma statuisce al primo capoverso che la parte lesa possa *"agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione"*.

L'assicuratore ha per contro *"diritto di regresso contro lo stipulante o contro l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto il diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione o la legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione"*.

E fin qui niente di nuovo. La vera innovazione sta nell'aggiunta in coda al terzo capoverso, la quale legittima - anzi per meglio dire obbliga (!) - l'assicuratore ad esercitare l'azione di regresso in casi specifici e in generale per colui che agisce con grave negligenza.

Secondo costante prassi giurisprudenziale facente capo al Tribunale Federale, si comporta in modo non confacente all'ordinamento - e quindi violando le regole imposte alla buona condotta - *"chiunque ignori le regole generali di prudenza che qualsiasi persona ragionevole nella stessa condizione e nelle stesse circostanze seguirebbe per evitare il danno prevedibile in base al corso naturale degli eventi"* (PJA 2013 p. 1202).

Nel caso di inottemperanze compiute in ambito della circolazione stradale, è commessa grave negligenza quando non si ossequia a più norme della circolazione o quando si è di fronte ad una grave violazione di una norma elementare della circolazione; le suddette infrazioni devono inoltre originare un incidente stradale per rientrare nella menzionata fattispecie (FF 2010 7455).

Perché l'assicuratore agisca in via di regresso, è innanzitutto necessario che il conducente abbia cagionato un danno. Quest'ultimo può essere causato da una guida in stato di ebbrezza; da inettitudine alla guida, ovvero grande stanchezza, assunzione di stupefacenti, forte emicrania, mobilità ridotta (...) oppure ancora da un conducente che superi i limiti di velocità consentiti a norma dell'art. 90 cpv. 4 della medesima legge.

A questo proposito, è pertinente sottolineare come venga considerato "pirata della strada" il conducente che superi i limiti consentiti dalla legge, giusta l'art. 90 cpv. 4 LCStr, di almeno 40 km/h in una zona con limite massimo consentito di 30 km/h; di almeno 50 km/h in una zona con limite massimo consentito di 50 km/h; di almeno 60 km/h in una zona con limite massimo consentito di 80 km/h ed infine di almeno 80 km/h in una zona con limite massimo di oltre 80 km/h.

L'art. 90 cpv. 3 LCStr correla i succitati limiti di velocità ad un'infrazione dolosa (è sufficiente anche solo il "dolo eventuale") delle norme elementari della circolazione; infatti, assumendo questo comportamento, il conducente accetta semplicemente di aumentare il rischio d'incorrere in un incidente stradale con feriti gravi o morti; altro presupposto, che implicherebbe la medesima pena detentiva da uno a quattro anni, è il caso di "*grave inosservanza di un limite di velocità*" oppure l'effettuazione "*di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore*".

Alla luce di quanto esaminato, non possiamo far altro che constatare un elevato inasprimento delle pene in ambito delle infrazioni alla legge della circolazione. Il messaggio che traspare è ben chiaro: "tolleranza zero" contro i trasgressori delle prescrizioni stradali, conferendo maggior peso alle compagnie assicurative introducendo l'obbligo del ricorso all'azione di regresso; così oltre a pagare la pena prevista per queste violazioni ed il premio assicurativo, il conducente sarà costretto al rimborso di tutte le spese anticipate dall'assicuratore stesso, comprese le spese legali e le spese giudiziarie.

La Confederazione ha effettuato questa scelta poiché vi erano compagnie assicurative che nelle proprie condizioni generali di contratto assicurativo rinunciavano alle volte di far valere il proprio diritto di regresso nei confronti del cliente. Si è deciso di arrestare questa prassi, ormai oltremodo consolidata, che "baratta" la copertura di tutti i costi, anche in caso di danno causato per negligenza grave contro il pagamento di un premio maggiorato, come ad esorcizzare un problema

di responsabilità a cui, invece, il cittadino dovrebbe porre buona attenzione.

È bene evidenziare che, al momento dell'erogazione della pena, devono essere tenuti in considerazione parametri soggettivi, quali l'entità della colpa e parametri oggettivi, quali la capacità economica dell'interessato. Questi criteri permettono di alleviare la nuova previsione di legge riguardante l'azione di regresso, scongiurando codesta ipotesi ove le infrazioni che superino di poco la soglia della grave negligenza portino a richieste di regresso eccessive.

Lugano, 13 gennaio 2015

Avv. Dott. Alberto Alessandro Pasciuti